

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SPIAGGIA INCLUSIVA

Invito a manifestare interesse inerente a stipulare una Convenzione ai sensi dell'art. 56 del Codice Terzo Settore, aperta oltre che alle O.D.V. e A.P.S. di cui al suddetto articolo, anche alle altre realtà del Terzo Settore così come definite all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, al fine di svolgere un servizio ludico ricreativo relativo alla colonia estiva per minori, con precedenza per i bambini appartenenti a famiglie con reddito basso e a carattere assistenziale a favore di persone con difficoltà motorie e sensoriali in situazione di disabilità, sul tratto di arenile in concessione al Comune di Latina denominata "Colonia lucente" - Stagione balneare 2025.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.M. n. 93 del 10/04/2025 ad oggetto "CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL COMUNE DI LATINA AREA 6 - LOTTO 6A – DENOMINATA COLONIA LUCENTE. AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI EX ART. 45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE" nonché della determinazione dirigenziale n. XXXXX del XXXXX con la quale si è stabilito di avviare la procedura comparativa di cui all'art. 56, comma 3 del Codice del Terzo Settore, aperta oltre che alle O.D.V. e A.P.S. di cui al suddetto articolo, anche alle altre realtà del Terzo Settore così come definite all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 117/2017

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il "Codice dei Terzo Settore", a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106;
- il principio ispiratore delle norme recate dal detto Codice è il sostegno alla autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione;
- in particolare, attraverso il titolo VII, artt. 55, 56 e 57, il legislatore ha introdotto specifiche modalità di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e le Pubbliche Amministrazioni, tese a valorizzare e agevolare la reciproca convergenza su attività di interesse generale, disciplinando una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) e creando un efficace canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato;
- gli articoli 56-57 del CTS introducono quale forma tipica di accordo tra P.A. e le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, l'istituto della convenzione;
- in particolare, l'art. 56 prevede che le Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime organizzazioni, possano sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e Associazione di Promozione Sociale di cui sia accertato il possesso dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine in relazione alle specifiche attività, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali convenzioni si rivelino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- l'Amministrazione Comunale intende ispirarsi a tale normativa per la gestione della concessione demaniale marittima, di cui è titolare in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 199 del 18.04.2008, con licenza registro n. 11/2008 e repertorio n. 60 del 30.06.2008, ad oggi efficace per l'effetto della Legge n. 166/2024 di conversione del D.L. n. 131/2024, avente superficie di mq. 2.520,00 (fronte mare ml. 63,00), ubicata nel Tratto A del vigente Piano di Utilizzazione dell'Arenile, individuata come Area 6 – Lotto 6a – “Colonia Lucente”, allo scopo di destinarla per la stagione balneare 2025, allo svolgimento di attività ludico ricreative per minori con precedenza per i bambini appartenenti a famiglie con reddito basso e a carattere assistenziale a favore di persone con difficoltà motorie e sensoriali in situazione di disabilità;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 502/92, art. 1, comma 18, il quale prevede che le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'art. 4 comma 2 alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà....omissis;

- la legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

- la deliberazione n. 32 del 20/4/2016 dell'ANAC nella quale sono indicate le Linee Guida per l'affidamento di servizi ad Enti del Terzo Settore ed alle Cooperative Sociali;

- la Legge Regione Lazio del 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" che all'art. 3 individua nel sistema integrato di interventi e servizi sociali un carattere di universalità, basandosi sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, volto a garantire il pieno rispetto dei diritti nonché il sostegno delle persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del terzo Settore";

- l'art. 1, comma 1, della legge n. 381 del 08/11/1991 e ss.mm.ii. "Disciplina delle cooperative sociali" stabilisce che *“Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:*

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 03/07/2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- l'art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, stabilisce che *“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in*

forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;

- l'art. 56 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, stabilisce che:

Comma 1 - “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

Comma 3 - “L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.”;

comma 4 - “Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”;

Tutto ciò premesso

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura comparativa, di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico finalizzato ad avviare una procedura comparativa, al fine di individuare l'Ente Terzo Settore con cui stipulare una Convenzione ai sensi dell'art. 56 del Codice Terzo Settore, aperta oltre che alle O.D.V. e A.P.S. di cui al suddetto articolo, anche alle altre realtà del Terzo Settore così come definite all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, al fine di svolgere un servizio ludico ricreativo relativo alla colonia estiva per minori, con precedenza per i bambini appartenenti a famiglie con reddito basso e a carattere assistenziale a favore di persone con difficoltà motorie e sensoriali in situazione di disabilità, sul tratto di arenile in concessione al Comune di Latina denominata “Colonia lucente”, che sarà affidato ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione e dell'art. 50 della Legge Regionale 06.08.2007, n.13;

Art.1 - CONTENUTI E FINALITÀ

La Manifestazione di Interesse intende recepire progetti presentati da Soggetti appartenenti al Terzo Settore riguardo la gestione di attività ludico-ricreative e a carattere assistenziale, in favore di minori con precedenza per i bambini appartenenti a famiglie con reddito basso e a carattere assistenziale in favore di persone con difficoltà motorie e sensoriali in situazione di disabilità, sul tratto di arenile in concessione al Comune di Latina denominata Colonia Lucente.

L'area demaniale marittima interessata è individuata nel vigente Piano di Utilizzazione dell'Arenile (P.U.A.) del Comune di Latina come Area 6 — Lotto 6 a — "Colonia Lucente", assentita in concessione al Comune medesimo giusta licenza di C.D.M. Reg. n. 11/2008 Rep. n. 60 del 30.06.2008, per un fronte mare di ml. 63, la cui planimetria ubicativa è allegata al presente atto. Ai sensi dell'autorizzazione prot. n. 9023 del 14.05.2008 dell'Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Gaeta, nell'area demaniale in questione non è consentita la realizzazione di strutture di alcun genere, ad eccezione di camminamenti pedonali, passerelle per disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio zone d'ombra e teli frangivento, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente.

Le attività dovranno avere inizio con decorrenza dalla data di affidamento dell'incarico e terminare non prima del 15/09/2025 e non oltre il 30/09/2025, con un orario di apertura giornaliera di almeno nove ore.

Art. 2 - SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione:

REQUISITI SOGGETTIVI:

1. Gli Enti Terzo Settore che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, risultino regolarmente iscritte, da almeno mesi 6, nel Registro Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

REQUISITI DI MORALITA' PROFESSIONALE:

Tale soggetti dovranno essere in possesso degli ulteriori requisiti di seguito elencati:

assenza delle condizioni preclusive previste dagli art. 94, 95, 97, 98 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA ORGANIZZATIVA

"adeguata attitudine", comprovata da:

- l'aver svolto almeno n. 3 servizi uguali o simili a quelli oggetto di affidamento;
- l'attività oggetto del presente affidamento dovrà corrispondere all'area tematica risultante dallo Statuto costitutivo dell'Ente Terzo Settore adeguato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- essere in regola rispetto a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per infortuni e di tutte le altre disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari, secondo quanto specificato dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017;

- essere in regola in caso di assunzione di dipendenti con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);

- essere in regola con gli obblighi contributivi e, se applicabile, con il regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, il regolare pagamento delle imposte, dirette e indirette e delle tasse;

- essere in grado di fornire l'elenco nominativo dei soggetti che verranno impiegati nello svolgimento del servizio, con la precisazione se trattasi di dipendenti, volontari o personale convenzionato, loro date di nascita ed eventuali corsi di formazione cui hanno partecipato.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e permanere, pena la decadenza, per tutta la durata della Convenzione.

La mancanza e /o il venire meno anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso e di risoluzione della Convenzione eventualmente stipulata.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10.06.2025, mediante invio della propria istanza tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.latina.it

Non sarà tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse prevenute dopo la data di scadenza che, pertanto, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.

Gli Enti Terzo Settore interessati, dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto (e completo degli allegati ivi indicati), a cura del legale rappresentante pro-tempore della stessa.

Art. 4 — DURATA

La Convenzione stipulata all'esito del presente Avviso dovrà avere inizio dalla data della stipula della convenzione e terminare non prima del 15/09/2025 e non oltre il 30/09/2025, con un orario di apertura giornaliera di almeno nove ore.

Art. 5 - RISERVA

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato con il presente Avviso, così come di non dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo per le eventuali spese sostenute, per eventuale mancato guadagno, ovvero per eventuali costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Art. 6 - RIMBORSO SPESE

Ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs 117/2017, il Comune di Latina provvede soltanto al pagamento del Canone Demaniale della Concessione; per quanto concerne i costi di allestimento della spiaggia, eventuali rimborsi spese ai volontari e/o retribuzioni a personale assunto o esperti qualificati non volontari, saranno a carico dell'Ente Terzo Settore aggiudicatario del Bando.

Art. 7 —VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La verifica e la valutazione delle manifestazioni di interesse che perverranno verrà effettuata da una apposita Commissione, che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

1. L'affidamento a terzi con cui stipulare una convenzione per lo svolgimento ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione e dell'art. 50 della Legge Regionale 06.08.2007, n.13, avverrà sulla scorta delle risultanze di valutazione delle manifestazioni tramite la Commissione Valutatrice secondo i criteri comparativi riportati all'ALL. 3;
2. L'Amministrazione Comunale procederà prima della sottoscrizione di una specifica Convenzione a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli ETS individuati rispetto ai requisiti di cui sopra.

Art. 8 - PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Latina - Albo pretorio sezione "Altri atti" - ove saranno parimenti pubblicate eventuali modifiche e/o integrazioni all'Avviso stesso.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è l'Avv. Alessandra Pacifico dirigente del Dipartimento X -Patrimonio e Demanio, e il Geom. Angelo De Criscienzo come supporto R.U.P., ai quali potranno essere inoltrate richieste di chiarimenti solo tramite email al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.latina.it
2. Si ricorda che sul sito istituzionale del Comune di Latina ed in particolare nella pagina relativa al presente Avviso possono essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto, gli Enti sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

1.I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di Soggetti del Terzo Settore per un servizio di gestione di un'area destinata a spiaggia libera accessibile alle persone con disabilità, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

2.Il trattamento dei dati da parte del Titolare del Trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate, di cui

all'Allegato 1 "Misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32)".

3. La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura.

4. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

5. Il Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi art. 4, comma 7, e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Comune di Latina, con sede in Piazza del Popolo, 1 — Latina, tel. 0773-6521, [email: protocollo@pec.comune.latina.it](mailto:protocollo@pec.comune.latina.it).

Art. 11— RICORSO — FORO COMPETENTE

Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Sezione Latina, entro il termine stabilito dal D. Lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice del processo amministrativo.

ALLEGATI PRESENTE AVVISO:

1. Modulo domanda;

IL DIRIGENTE
Alessandra Pacifico